



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Oggetto:****DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

L'anno : 2014
Il giorno : 24
del mese di : Luglio
alle ore : 18.00 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 - n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presente	Cognome e Nome	Carica	Presente
Bottone Salvatore	Sindaco	SI	Grillo Angelo	Consigliere	SI
Barile Claudio	Consigliere	SI	Iaquinandi Goffredo	Consigliere	SI
Bottone Michele	Consigliere	SI	Ingenito Francesco	Consigliere	SI
Califano Bernardo	Consigliere	SI	Paolillo Luisa	Consigliere	SI
Capossela Valentina	Consigliere	SI	Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI
Cascone Raffaella	Consigliere	SI	Sessa Pietro	Consigliere	SI
Cosentino Ciro	Consigliere	NO	Sorrentino Pasquale	Consigliere	NO
Donato Antonio	Consigliere	SI	Stoia Raffaelina	Consigliere	SI
D'Onofrio Massimo	Consigliere	SI	Terracina Assunta	Consigliere	SI
Esposito Maria Rosaria	Consigliere	SI	Tortora Antonio	Consigliere	SI
Fezza Vincenza	Consigliere	NO	Tortora Gianluca	Consigliere	SI
Fiore Giuseppina	Consigliere	SI	Visconti Salvatore	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI			

Totali presenti: 22**Totale assenti: 3**

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Manzione Irene che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.

PUNTO NUMERO 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014".

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA, CASCONI, DONATO, D'ONOFRIO, ESPOSITO, FIORE, GRECO, GRILLO, IAQUINANDI, INGENUTO, PAOLILLO, PICARO, SESSA, STOIA, TERRACINA, TORTORA A., TORTORA G., VISCONTI.

ASSESSORE LA FEMINA: "Delibera di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione ...".
(Legge la proposta di delibera e il parere dei Revisori dei Conti allegati all'atto).

SEGRETARIO GENERALE: Si motiva quando non è favorevole, è tenuto il Collegio a motivare le ragioni di fatto e di diritto.

ORE 21:40 ESCE SORRENTINO - PRESENTI 22.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

1) BOTTONE	SALVATORE	SI	
2) BARILE	CLAUDIO	SI	
3) BOTTONE	MICHELE	SI	
4) CALIFANO	BERNARDO	SI	
5) CAPOSSELA	VALENTINA	SI	
6) CASCONI	RAFFAELLA	NO	
7) COSENTINO	CIRO	ASSENTE	
8) DONATO	ANTONIO	NO	
9) D'ONOFRIO	MASSIMO	NO	
10) ESPOSITO	MARIA ROSARIA	SI	
11) FEZZA	VINCENZA		ASSENTE
12) FIORE	GIUSEPPINA	NO	
13) GRECO	RITA	NO	
14) GRILLO	ANGELO	NO	
15) IAQUINANDI	GOFFREDO	SI	
16) INGENUTO	FRANCESCO	SI	
17) PAOLILLO	LUISA	SI	
18) PICARO	BARTOLOMEO	SI	
19) SESSA	PIETRO	SI	
20) SORRENTINO	PASQUALE	NO	
21) STOIA	RAFFAELINA	NO	
22) TERRACINA	ASSUNTA	SI	
23) TORTORA	ANTONIO	ASSENTE	
24) TORTORA	GIANLUCA	SI	
25) VISCONTI	SALVATORE	SI	

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - l'esito della votazione è il seguente:

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.

Presenti numero 22
Favorevoli numero 15
Contrari numero 4
Astenuti numero 3.
La proposta di deliberazione e' approvata.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 22
Favorevoli numero 15
Contrari numero 4
Astenuti numero 3.

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.

Proposta n. 62 del registro generale del Settore U.O. Entrate Tributarie e contenzioso.-

Secondo la proposta agli atti (n. 62 del registro), istruita dal dipendente Alfonso Striano, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.**

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, **può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.**

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.** Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,** prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;** il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **A decorrere dall'anno 2015,** i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti **rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014,** in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle**

deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, **è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.** Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24/07/2014 con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

CONSIDERATO

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.

-
- che a decorrere dal 2014 non è soggetta ad IMU l'abitazione principale e le sue pertinenze (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9) nonché quelle ad esse equiparate dallo Stato e/o regolamento con conseguente necessità di reperire le risorse mancanti da parte dell'Ente;
 - che l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con nota prot. gen. 21602 del 11.07.2014

Visti i pareri espressi

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione

Presenti 22 Consiglieri assenti 3 (Cosentino C., Fezza V., Sorrentino P.)

Con voti favorevoli 15, astenuti 3 (Cascone R., D'Onofrio M., Stoia R.), contrari 4 (Donato A. Fiore G., Greco R., Grillo A.) espressi per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :**

- **ALIQUOTA 3,3 per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 2014 pari al 2,5 per mille + eventuale maggiorazione 0,8 per mille da destinare a detrazioni)

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. E' stata stabilita l'azzeramento dell'aliquota TASI in quanto alle abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze,

è stata applicata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari a 6 per mille)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 - somma IMU + TASI =/ < 6 per mille)

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)

3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base **del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:**

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONI :

- esenzione totale per le abitazioni principali e relative pertinenze aventi rendita catastale fino

a euro 287,00;

- detrazione di euro 100,00 sull'imposta dovuta, per le abitazioni principali e sue pertinenze aventi rendita catastale fino a euro 460,00;
- detrazione di euro 70,00 sull'imposta dovuta, per le abitazioni principali e sue pertinenze aventi rendita catastale fino a euro 712,00.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- **servizi cimiteriali**

€ 80.000,00

- **servizi di manutenzione stradale, di verde pubblico e illuminazione pubblica**

€ 1.548.000,00

- **servizi socio-assistenziali**

€ 700.000,00

- **servizio di protezione civile**

€ 40.000,00

- **servizio di tutela degli edifici ed aree comunali**

€ 250.000,00

- **altri servizi (PUC, canile)**

€ 180.000,00

TOTALE: € 2.798.000,00

5) di stabilire che la TASI così come applicata, il cui gettito presunto è stato quantizzato in € 1.775.496,43 andrà a copertura parziale, nella percentuale del 63,46%, del costo dei servizi indivisibili sopra riportati;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con **Deliberazione Consiliare n. 51 del 24/07/2014;**

8) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

9) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

10) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 22 Consiglieri assenti 3 (Cosentino C., Fezza V., Sorrentino P.)

Con voti favorevoli 15, astenuti 3 (Cascone R., D'Onofrio M., Stoia R.), contrari 4 (Donato A. Fiore G., Greco R., Grillo A.) espressi per alzata di mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio"

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.



COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno

Proposta di Consiglio Comunale

Il Funzionario Istruttore Alfonso Striano

Visto: l'Assessore al ramo come da proposta agli atti

Proposta n. 62 del 07/07/2014

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24/07/2014 avente ad oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.L.vo 267/2000.

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole

14/07/2014

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

—

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Rosa Ferraioli

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1.

U.O. Entrate tributarie e contenzioso

Si esprime parere favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Per l'imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap. _____ del bilancio
_____ che presenta la seguente disponibilità:

Somma stanziata € _____

Somme impegnate..... € _____

Somma pagate € _____

Somma presente atto..... € _____

Somma disponibile..... € _____

Impegno n° _____

Li' 14/07/2014

Il Responsabile del Settore
f.to dott.ssa Rosa Ferraioli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Donato Antonio

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Manzione Irene

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

Il Segretario generale
Firmato come in originale

Pagani,

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi :

- Dell' art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;
 Dell' art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Il Segretario Generale
Firmato come in originale

copia

Il Responsabile Incaricato

Pagani, li

p.c.c.

Firma

Pagani, li

